



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

(Tabelle minime di armamento per tutte le unità da pesca con lunghezza uguale o superiore a 24 metri tra le perpendicolari)

Il sottoscritto Capitano di Fregata Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA Ordinanza n° 28/93 del 01/10/1993, con la quale si determina la composizione minima dell'equipaggio a bordo delle unità adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata nel Compartimento Marittimo di Termoli;
- VISTA la Circolare titolo Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento – n. 001 datata 20/10/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23);
- VISTO il D. Lgs. N° 271 in data 27/07/1999 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31/12/1998, n° 485”;
- VISTO il D.M. 08/03/2005 dell'allora Ministero delle Comunicazioni relativo ai certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata;
- VISTA la Legge 11/03/2006, n° 81 che all'art. 5-ter reca interventi di semplificazione nel settore della pesca e che modifica, altresì, elevandoli da 60 T.S.L. a 100 G.T., i limiti di abilitazione fissati dagli artt. 261 e 273 del Regolamento del Codice della Navigazione relativamente ai titoli professionali marittimi di “Capo Barca per la pesca costiera” e “Motorista abilitato”;
- VISTO l'articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;
- VISTO il verbale di riunione, convocata con foglio 6787 /A/S datato 31/03/2021, tenutasi in data 08/04/2021, con i rappresentanti della associazione di categoria della pesca e gli uffici interessati;
- VISTO il verbale di riunione, convocata con foglio 9528 A/S datato 07/05/2021, tenutasi in data 18/05/2021, con i rappresentanti della associazione sindacati di categoria della pesca e gli uffici interessati;
- RITENUTO necessario novellare la disciplina relativa alla composizione delle tabelle minime di armamento per le unità da pesca con lunghezza tra le perpendicolari non superiore ai 24 metri che non effettuano pesca mediterranea o pesca oceanica oltre gli stretti, alla luce delle disposizioni impartite la Circolare titolo Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento – n. 001 datata 20/10/2010

ORDINA

Articolo 1

La tabella di armamento in allegato alla presente Ordinanza è obbligatoria per le unità adibite alla pesca "COSTIERA LOCALE" e "COSTIERA RAVVICINATA", operanti nelle acque di questo Circondario Marittimo.

Articolo 2

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca, di lunghezza inferiore ai 24 metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, che hanno dichiarato quale porto base/base logistica Termoli (CB) ovvero svolgono prevalentemente l'attività di pesca, con relativo sbarco del pescato, nel Circondario Marittimo di Termoli (CB).

Articolo 3

Il/I marittimo/i da imbarcare su unità da pesca dovranno essere in possesso del tesserino del pescatore.

Articolo 4

A bordo di ogni unità da pesca, abilitata alla navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa ovvero dotata di stazione radio, dovrà esservi almeno marittimo abilitato munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.

Articolo 5

Copia della presente ordinanza deve essere conservata a bordo per essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Alle unità da pesca, il cui equipaggio non sia composto in conformità al precedente articolo 1, non verranno concesse le spedizioni.

Articolo 6

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1221 e 1231 del codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

L'Ordinanza n° 28/93 del 01/10/1993 di questa Capitaneria di porto è abrogata.

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Amedeo NACARLO



TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER LE UNITA' ABILITATE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA COSTIERA LOCALE (P.C.L.) E PESCA COSTIERA RAVVICINATA (P.C.R.)

	N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
FINO A 3 T.S.L. PER UNITA' REMOVEDICHE	1	1 COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale (Art. 264 del R.C.N.)	- Se l'unità è provvista di motore giusta decreto ministeriale del M.I.P.A.A.F. del 24 novembre 2008, si applica la tabella minima di armamento per le unità fino a 3 t.s.l. a motore; - Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.

	N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
FINO A 3 T.S.L. PER UNITA' A MOTORE	2 (di cui)	1 COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale (Art. 264 del R.C.N.)	Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MOTORISTA	Marinaio Motorista (Art. 274 del R.C.N.)	
	oppure			
	1	1 COMANDANTE E MOTORISTA	Conduttore per la pesca locale e Marinaio Motorista (Art. 264 e 274 del R.C.N.)	- Purché l'unità sia dotata di comandi centralizzati e dal posto di guida siano ben visibili il verricello e la zona poppiera, circostanza che potrà essere attestata a seguito di certificazione rilasciata dall'ENTE TECNICO; - Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.

	N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
FINO A 5 T.S.L. PER UNITA' CHE EFFETTUANO PESCA CON RETI DA POSTA	2 (di cui)	1 COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale	Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MOTORISTA	Marinaio Motorista	
	oppure			
	1	1 COMANDANTE E MOTORISTA	Conduttore per la pesca locale e Marinaio Motorista	• Purché l'unità sia dotata di comandi centralizzati e dal posto di guida siano ben visibili il verricello e la zona poppiera, circostanza che potrà essere attestata a seguito di certificazione rilasciata dall'ENTE TECNICO. • Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
	N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
DA 3,01 A 30 T.S.L	2 (di cui)	1 COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale <i>(Art. 264 del R.C.N., se effettua P.C.L. e fino a 25 tsl)</i> ovvero Capobarca per la pesca costiera <i>(Art. 261 del R.C.N.)</i>	Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MOTORISTA	Marinaio Motorista <i>(Art. 274 del R.C.N., se effettua P.C.L. e fino a 25 tsl)</i> Ovvero Motorista abilitato <i>(Art. 273 del R.C.N.)</i>	
	oppure			
	2 (di cui)	1 COMANDANTE E MOTORISTA	Conduttore per la pesca locale e Marinaio motorista <i>(Art. 264 e 274 del R.C.N., se effettua P.C.L. e fino a 25 tsl)</i> Ovvero Capo barca per la pesca costiera e Motorista abilitato <i>(Art- 261-273 RCN)</i>	• Purché l'unità sia dotata di comandi centralizzati e dal posto di guida siano ben visibili il verricello e la zona poppiera, circostanza che potrà essere attestata a seguito di certificazione rilasciata dall'ENTE TECNICO. • Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
1 MOZZO O GIOVANOTTO DI MACCHINA		//		

	N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
DA 30,01 A 60T.S.L.	3 (di cui)	1 COMANDANTE	Capo barca per la pesca costiera <i>(Art. 261 del R.C.N.)</i>	Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MOTORISTA	Motorista abilitato <i>(Art. 273 del R.C.N.)</i>	
		1 MOZZO O GIOVANOTTO DI MACCHINA	//	
	oppure			
	3 (di cui)	1 COMANDANTE E MOTORISTA	Capo barca per la pesca costiera e Motorista abilitato <i>(Art. 261 e 273 del R.C.N.)</i>	• Purché l'unità sia dotata di comandi centralizzati e dal posto di guida siano ben visibili il verricello e la zona poppiera, circostanza che potrà essere attestata a seguito di certificazione rilasciata dall'ENTE TECNICO. • Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MARINAIO	//	
		1 MOZZO O GIOVANOTTO DI MACCHINA	//	

	N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
DA 60,01 A 100T.S.L	4 (di cui)	1 COMANDANTE	Capo barca per la pesca costiera (Art. 261 del R.C.N., fino a 100 GT) <i>Se l'unità è superiore a 100 GT occorre l'imbarco di un marittimo con titolo superiore</i>	Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MOTORISTA	Motorista abilitato (Art. 273 del R.C.N., fino a 100 GT) <i>Se l'unità è superiore a 100 GT occorre l'imbarco di un marittimo con titolo superiore</i>	
		1 MARINAIO	//	
		1 MOZZO O GIOVANOTTO DI MACCHINA	//	
	oppure			
	4 (di cui)	1 COMANDANTE E MOTORISTA	Capo barca per la pesca costiera e Motorista abilitato (Art. 261 e 273 R.C.N., fino a 100 GT) <i>Se l'unità è superiore a 100 GT occorre l'imbarco di un marittimo con titolo superiore</i>	• Purché l'unità sia dotata di comandi centralizzati e dal posto di guida siano ben visibili il verricello e la zona poppiera, circostanza che potrà essere attestata a seguito di certificazione rilasciata dall'ENTE TECNICO. • Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli
		2 MARINAIO	//	
		1 MOZZO GIOVANOTTO DI MACCHINA	//	

			apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
--	--	--	---

	N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
OLTRE 100T.S.L	5 (di cui)	1 COMANDANTE	Marinaio autorizzato alla pesca <i>(Art. 257 del R.C.N.)</i>	Per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MOTORISTA	Meccanico navale di 2ª classe <i>(Art. 271 del R.C.N.)</i>	
		2 MARINAIO	//	
		1 MOZZO O GIOVANOTTO DI MACCHINA	//	

- **Per tutte le unità da pesca con lunghezza uguale o superiore a 24 metri tra le perpendicolari si applicano le disposizioni relative alla convenzione internazionale di Torremolinos del 02/04/1977.**